



# **LE MODIFICHE DEL DL 130/2020 SULLE PROCEDURE DI INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI STRANIERI**

*di Caterina Boca*

**PROTEZIONE E TUTELA  
PRIMA DEL D.L. 112/2018**

---

# IL PERMESSO PER MOTIVI UMANITARI

## Art 5 comma 6 TUI - prima del Decreto Sicurezza

**Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno** possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, **salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.**

Il permesso di soggiorno per **motivi umanitari è rilasciato dal questore** secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

Prima della Riforma Salvini il permesso per motivi umanitari era:

1. Rilasciato direttamente dal Questore (motivi di salute, fragilità, etc)
2. Rilasciato a seguito della domanda di protezione internazionale in caso di diniego di status
3. Rilasciato alle vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo nonché alle vittime di violenza domestica

# ART. 19 COMMA 1 E 1.1 – TUTELA DELLA PERSONA VULNERABILE

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

***Principio di Non Refoulement***

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a **tortura**. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

***Ex legge 14 luglio 2017, n. 110,  
Introduzione del delitto di tortura  
nell'ordinamento italiano.***

# GLI EFFETTI DELLE MODIFICHE EX DL 112/2018

---

# COSA CAMBIA DOPO IL DECRETO 112/2018

**NUOVO TESTO ART. 5 COMMA 6.** Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.

**PERMESSI DI SOGGIORNO STRAORDINARI EX NOVO.** Art. 19 comma 2 lett. d)bis (Cure mediche), Art. 42 bis (atti di particolare valore civile), Art. 20 bis (calamità naturale), Art. 32 comma 3 Dlgs 25/2008 «protezione speciale»

**NUOVA DENOMINAZIONE PER PERCORSI DI TUTELA GIA' IN VIGORE:** Art. 18 TUI (Protezione Sociale), Art. 18 bis (Violenza Domestica), Art. 22, comma 12 Quater (Grave sfruttamento lavorativo), ex casi della norma transitoria Decreto 112 art. 1 comma 9.

**IL DL 130/2020  
LA NUOVA PROTEZIONE  
SPECIALE**

---

# NUOVO TESTO ART. 5 COMMA 6

Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, **fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.**

**Nuova versione art. 5 comma 6 ex Decreto Legge 130/2020**



# COSA RIMANE DELLA PROTEZIONE UMANITARIA.. LA NUOVA PROTEZIONE SPECIALE

## Art. 19 comma 1.1 e 1.2

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.

Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato **qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare**, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della **valutazione del rischio di violazione** di cui al periodo precedente, si tiene conto della **natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato**, del suo **effettivo inserimento sociale in Italia**, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché **dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine**.

1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., **la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale**.

Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, **ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., il Questore**, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, **rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale**.



*Ma rimane tutto incardinato nella domanda di Protezione Internazionale: sembra non ci sia spazio per una forma di protezione simile a quella riconducibile al permesso per motivi umanitari ante riforma Salvini.*

# SULLA «VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL RISPETTO DELLA PROPRIA VITA PRIVATA E FAMILIARE»

Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), **nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto**, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della **natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato**, della **durata del suo soggiorno** nel territorio nazionale nonché **dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine**.

*Art 13 , comma 2 bis TUI introdotto dal d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5*

(sull'espulsione forzata) «Tale termine può essere **prorogato, ove necessario**, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la **durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali**, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14 ter.

*Art. 13 comma 5 TUI*

# CHI RILASCI A/DISPONE LA PROTEZIONE SPECIALE?



Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., **la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.**



**Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.**



*Art 19 comma 1.2*

# LA COMMISSIONE TERRITORIALE: POTERI E RUOLO.

Riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria.

**Rilascia il parere al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, e ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del TUI.**

Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del TUI la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale".

**Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto. (cure mediche)**


Trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.

**Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore. (assistenza minore)**

# RAFFORZAMENTO RUOLO COMMISSIONE T.

3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti **di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis)**, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto. **(cure mediche)**

3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui **all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore. **(assistenza minore)**



**LA CONVERSIONE IN MOTIVI DI  
LAVORO.**



# NUOVI PERMESSI DA CONVERTIRE IN MOTIVI DI LAVORO.

**Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro i seguenti permessi di soggiorno:**

- a) permesso di soggiorno per **protezione speciale**, ex art. 32 DLGS 25/2008
- b) permesso di soggiorno per **calamità**, di cui all'articolo 20-bis;
- c) permesso di soggiorno per **residenza elettiva**
- d) permesso di soggiorno per **acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide**, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo;
- e) permesso di soggiorno per **attività sportiva**, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);
- f) permesso di soggiorno per lavoro di **tipo artistico**, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o);
- g) permesso di soggiorno per **motivi religiosi**
- h) permesso di soggiorno per **assistenza minori**, di cui all'articolo 31, comma 3.

# SUL PERMESSO PER CURE MEDICHE EX ART 19 COMMA 2 LETT. D BIS)

Da condizioni di salute di particolare gravità a **gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie**

d-bis) degli stranieri che versano in **gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie**, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.



# PDS CURE MEDICHE EX ART 36 DEL TUI

Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una **durata pari alla durata** presunta del **trattamento** terapeutico, è **rinnovabile finché durano le necessità** terapeutiche documentate e **consente** lo svolgimento di **attività lavorativa**.

# SULLA CONVERSIONE DEL PDS PER MISNA

Al compimento della maggiore età, al MISNA ed ai minori che sono stati affidati, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura previo parere.

**Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.**

# ART. 20-BIS. PERMESSO DI SOGGIORNO PER CALAMITÀ

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di **grave** calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un **permesso di soggiorno per calamità**.

*abrogato: contingente ed eccezionale*

*abrogato: non può essere convertito in motivi di lavoro.*

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile se permangono le condizioni di grave calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e **consente di svolgere attività lavorativa**.

*abrogato: per un periodo ulteriore di sei mesi*

Il permesso di soggiorno è convertibile in motivi di lavoro.

# SOGGIORNO PER RICERCA

Lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha completato l'attività di ricerca, alla scadenza del permesso **può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego senza ulteriori requisiti (abrogata la parte in cui si chiede la sussistenza dei requisiti reddituali).**

Si ricorda che il titolare di questa tipologia di pds può richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata. In tal caso il permesso di soggiorno dei familiari è rinnovato per la stessa durata. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

*Pds per ricerca scientifica introdotto dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71*

# PDS PROTEZIONE SPECIALE- NUOVA VERSIONE


*Modifiche:*

*da annualità a biennialità*

*da «non convertibile» a*

*«convertibile»*

Nei casi in cui **non accolga la domanda di protezione internazionale** e ricorrano i presupposti di cui **all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di **un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura “protezione speciale”**, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ~~ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro~~ fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



**MODIFICHE AL DLGS 142/2015**

***L'accoglienza***

# IL PERMESSO PER RICHIESTA ASILO

Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. ~~Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.~~

~~Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.~~

La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

# ISCRIZIONE RESIDENZA

Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, **è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente**, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l'iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. **È fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.**

La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di **cancellazione anagrafica con effetto immediato.**

Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, **una carta d'identità**, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.



# NUOVA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale previste dall'articolo 16.
2. Le **funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di cui agli articoli 9 e 11**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 -ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale.
3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del **Sistema di accoglienza e integrazione**, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

# SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE

1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, **anche i richiedenti protezione**

**internazionale e**, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:

a) **protezione speciale**, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 286 del 1998;

b) **protezione sociale**, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

c) **violenza domestica**, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;

d) **calamità**, di cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;

e) **particolare sfruttamento lavorativo**, di cui all'articolo 22, comma 12-quater del decreto legislativo n. 286 del 1998;

f) **atti di particolare valore civile**, di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;

g) **casi speciali**, di cui all'articolo 1, comma 9, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

1-bis. Possono essere altresì accolti, nell'ambito dei servizi di cui al precedente periodo, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis) Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti:

a) servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;

b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.».

# INGRESSO NEL SAI — EX SIPROIMMI — EX SPRAR — EX PNA

4-bis. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, **il richiedente è trasferito**, nei limiti dei posti disponibili, **nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione** di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, sulla base delle specifiche esigenze di vulnerabilità, è trasferito nelle strutture di cui al primo periodo in via prioritaria.

5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell'esame della domanda, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, è trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14, individuate anche tenendo conto delle particolari esigenze del richiedente di cui all'articolo 17. In caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture di cui all'articolo 14, il richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo, per il tempo strettamente necessario al trasferimento. Il richiedente portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 17 è trasferito in via prioritaria nelle strutture di cui all'articolo 14.

(Comma abrogato dal decreto legge 113/2018)